



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 826 DEL 21/09/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCCS (IOV) E L'UNIVERSITÀ DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE EXTRA RETE FORMATIVA DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN ONCOLOGIA MEDICA

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approvare e sottoscrive la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento dello stage extra rete formativa di un medico specializzando in oncologia medica.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con nota registrata al protocollo generale con n. 12654 del 23 giugno 2023 l'Università degli Studi di Genova ha inviato richiesta formale di accoglimento di un medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, per la frequenza presso la UOC Oncologia 1 di un periodo di stage nell'ambito della formazione "extra rete formativa", con decorrenza dal 6 novembre 2023, compatibilmente con i tempi di conclusione del procedimento amministrativo teso all'approvazione della convenzione stessa, e in ogni caso fino al 29 aprile 2024;
- la richiesta di convenzione nominativa per lo stage extra rete formativa del medico in formazione specialistica in parola è stata avanzata per lo svolgimento in particolare di attività clinica e di ricerca nell'ambito delle neoplasie cerebrali, in virtù della riconosciuta *expertise* e del ruolo dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS quale Centro di riferimento per tale specifico genere di patologie;
- l'attività formativa e quella professionalizzante sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti di comune accordo con il Consiglio della scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell'Ateneo di Genova in sede di definizione del piano formativo individuale;
- il Direttore della scuola di specializzazione di Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Genova ha preventivamente autorizzato il medico in formazione specialistica Dott.ssa Eugenia Cella a frequentare un periodo di stage extra rete formativa presso la UOC Oncologia 1 di questo Istituto;

RITENUTO che:

- sia opportuno stipulare una convenzione nominativa *ad hoc* per permettere al medico in formazione specialistica in parola iscritto al III anno della scuola di specializzazione in Oncologia Medica attivata dall'Università degli Studi di Genova lo svolgimento dello stage fuori dalla rete formativa della medesima scuola di specializzazione di area medica alla quale è iscritto, anche in considerazione del rapporto di collaborazione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e le scuole di specializzazione per medici afferenti ad Atenei di altre Regioni specificamente nel settore disciplinare oncologico;

VISTO che:

- la formazione medico specialistica è disciplinata dal D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- l'Allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione specialistica, le Scuole di Specializzazione possano avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, ponendo il limite massimo di 18 mesi ai periodi complessivi di frequenza di tali strutture da parte dei medici in formazione specialistica, indicando altresì che l'attività al di fuori della rete formativa di riferimento richiede la stipulazione di un'apposita e motivata convenzione nominativa oltre che la redazione di un progetto formativo individuale definito;
- tali ulteriori strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e/o contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- con D.G.R.V n. 1718 del 30 dicembre 2022 al punto R) - recante Disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna, art. 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. n. 132/CR del 13 dicembre 2022 - la Regione del Veneto ha disposto che, per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali afferenti al SSR da parte di medici in formazione specialistica per periodi di formazione "extra rete formativa", sia necessario ottenere preventivamente il rilascio del nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto e successivamente stipulare un'apposita motivata convenzione nominativa;
- con nota prot. n. 15937 del 17 agosto 2023 questo Istituto ha pertanto richiesto il preventivo nulla osta all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, la quale ha autorizzato con nota registrata al protocollo

generale IOV con n. 17290 dell'8 settembre 2023 la frequenza della struttura di UOC Oncologia 1 da parte del medico in formazione specialistica in parola nell'ambito del periodo di stage richiesto;

TENUTO CONTO che:

- la UOC Oncologia 1 dello IOV afferisce, quale struttura collegata, alla rete formativa dell'omologa scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell'Ateneo di Padova e, in virtù di questo, l'accoglimento della richiesta di tirocinio extra rete formativa è subordinata - a norma del decreto interministeriale 402/2017 - alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria tanto in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali che in rapporto al numero dei medici specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Direttore f.f. della UOC Oncologia 1 ha espresso, con nota prot. n. 15489 del 7 agosto 2023, parere favorevole all'accoglimento della specializzanda in considerazione della mancata saturazione del potenziale formativo nella struttura sanitaria anche in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università di Padova frequentanti la propria struttura, così come disposto dall'art. 1.2 del Decreto Interministeriale n. 402/2017;

PRECISATO che:

- con nota prot. n. 35512 del 30 gennaio 2018, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo che le convenzioni o gli accordi debbano ricomprendere la disciplina della copertura assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, ponendola a carico dello stesso medico in formazione;
- gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile verso terzi connessi all'attività tecnico-pratica programmata, la quale sarà svolta dal medico in formazione specialistica secondo quanto disposto dall'articolo 10 del testo convenzionale, sono a carico del medesimo come disposto dalla richiamata nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con prot. n. 35512 del 30.01.2018, compresi gli eventuali oneri relativi all'assicurazione per colpa grave;
- la copertura assicurativa per il rischio di infortunio del medico in formazione specialistica viene garantita dall'INAIL Gestione per conto dello Stato (sede di Genova), tramite specifica comunicazione a cui provvederanno gli appositi uffici dell'Ateneo di Genova, prima dell'inizio delle attività di formazione in oggetto;
- lo stage fuori dalla rete formativa non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Istituto Oncologico Veneto, e la frequenza dello specializzando è finalizzata esclusivamente all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto così come specificato nell'articolo 6 del testo di convenzione.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Università degli studi di Genova e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica del medesimo Ateneo, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medico specializzando di cui al punto 1) svolgerà l'attività di stage extra rete formativa presso la UOC Oncologia 1, compatibilmente con la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione della convenzione, nel periodo decorrente dalla data del 6 novembre 2023 e con termine il 29 aprile 2024;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza dello specializzando è esclusivamente finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la UOC Affari Generali e la UOC Oncologia 1 degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini